

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2020

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, recante disposizioni applicative per il funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive. (20A06988)

(GU n.317 del 22-12-2020)

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e, in particolare, l'art. 103 ove si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Registro pubblico generale delle opere protette ai sensi della medesima legge;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, secondo il quale il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», che all'art. 32 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, con conseguente soppressione del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al comma 2 del citato art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto, in particolare il comma 7 dell'art. 32 della citata legge 14 novembre 2016, n. 220, ove si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia e i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni previste dal comma 6 del medesimo art. 32, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, recante «Disposizioni applicative per l'attivazione del

Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e, in particolare, l'art. 23;

Visto l'atto di indirizzo del 30 marzo 2020, emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, concernente gli obiettivi strategici della società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà», da realizzarsi nell'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, con il quale è stato assegnato alla società il supporto alla Direzione generale Cinema e audiovisivo nella implementazione e tenuta del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, attraverso la realizzazione di un portale telematico e la dematerializzazione di tutta la documentazione afferente il PRC presso la SIAE;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, lettera a) della legge 14 novembre 2016, n. 220, attraverso il Registro sono assicurate la pubblicità e l'opponibilità a terzi, sino a prova contraria, dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori;

Rilevata la necessità che le disposizioni di funzionamento dell'istituendo Registro siano rese coerenti ed omogenee rispetto agli effetti di pubblicità previsti dall'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, già validi per il Registro pubblico delle opere protette e il Pubblico registro cinematografico;

Rilevata la necessità di modificare le disposizioni applicative contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, in conformità all'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in ragione delle esigenze attuative del Registro istituito dal medesimo articolo;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

#### Art. 1

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente  
del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, numero 1, la parola: «rispettivamente» e' soppressa e le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

b) al comma 2, il numero 2 e' sostituito dal seguente: «2. "DG Cinema e audiovisivo": la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;»;

c) al comma 2, numero 4, punto 1, le parole: «; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo i parametri»;

d) al comma 2, numero 4, punto 4, le parole: «come distinta al precedente punto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al punto».

#### Art. 2

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente  
del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «avvalendosi delle» sono sostituite

dalle seguenti: «con le» e, dopo le parole: «legislazione vigente», sono inserite le seguenti: «avvalendosi di Istituto Luce-Cinecitta' S.r.l., istituita dall'art. 14, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,»;

b) al comma 2, lettera a), le parole: «dell'attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «, mediante verifica degli atti di attribuzione» e, dopo le parole: «opere cinematografiche e audiovisive», sono aggiunte le seguenti: «iscritte nel Registro»;

c) al comma 2, lettera b), le parole: «e sovranazionali» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' sui finanziamenti concessi dall'Unione europea e dai Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa,» e il numero 1 e' abrogato;

d) al comma 2, lettera c), le parole: «radio-televisivo» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonico, televisivo e multimediale».

#### Art. 10

#### Disposizioni transitorie e finali

1. Alla denominazione «DG Cinema», ovunque ricorra nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 e negli atti a questo allegati, e' sostituita la denominazione «DG Cinema e audiovisivo», in adeguamento al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019.

2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto la DG Cinema e audiovisivo assicura l'operativita' del Registro e ne da' pubblico avviso nel proprio sito web. La richiesta di iscrizione al Registro di opere, la cui prima uscita in sala o la prima diffusione televisiva o sul web e' avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 2017 al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, deve essere presentata entro novanta giorni dalla data del pubblico avviso di cui al primo periodo.

3. Con provvedimento del direttore generale Cinema e audiovisivo, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di trasferimento dei dati, delle informazioni e della documentazione concernenti il Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, soppresso dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, che confluisce nel Registro di cui al presente decreto.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2020

Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Conte

Il Ministro per i beni  
e le attivita' culturali  
e per il turismo  
Franceschini

Il Ministro  
dello sviluppo economico  
Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2020  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli  
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.  
2757